

**CONCESSIONE DI 1 FABBRICATO AD USO CABINA ELETTRICA
DI TRASFORMAZIONE MB/BT A SERVIZIO DI NUOVA
COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI (PDC 1095/2021) -
SITO IN VIA BAGANZA N. 4**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

TRA

Il Comune di Parma, Ente Pubblico con sede in Parma strada della Repubblica 1 (Partita I.V.A. - Codice Fiscale n. 00162210348), di seguito denominato anche “Concedente” legalmente rappresentato in quest’atto dall’....., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, in qualità di **DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT**, giusto incarico conferitogli con decreto sindacale DSMG 51/22 prot. n. 242204.I del 15/12/2022, legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 79 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della Determina Dirigenziale n. DD del

E

IRETI S.p.a., con sede legale e amministrativa in Via Piacenza n. 54 – Genova, (Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01791490343), di seguito denominata anche “Concessionario” legalmente rappresentata in quest’atto, C.F., nato ad il e domiciliato per la carica presso la sede stessa della Società, in qualità di Procuratore “ad negotia” in forza di procura notarile a firma Dott. Piero Biglia di Saronno, Notaio in Genova, del 15/07/2020 rep. N. 52594/37330

registrato a Genova il 17/07/2023 con il n. 20876 serie 1T.

PREMESSO

- che dal 22/12/2016 le concessioni per l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Parma, già attribuite ad AEM Torino Distribuzione S.p.A., sono volturate ad IRETI SPA;

- che IRETI SPA, allo scopo di fornire l'energia elettrica ai vari usi, in data 05.08.2024 (prot. 202322.IV/8 del 06.08.2024) ha richiesto di poter utilizzare la cabina elettrica di proprietà del Comune di Parma, ubicata in via Baganza n. 4 meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente concessione sotto la lettera A):

- (CT Comune di Parma sezione Parma foglio 16 map. 998 – CEU Comune di Parma ZC= 001 foglio 16 map. 998 sub. 1);

- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 67/6 del 26/07/2012 ha assentito alla richiesta di cui sopra approvando nel contempo lo schema di contratto;

- che la Determina Dirigenziale n. DD-2024-..... del ha sancito che la scadenza è stabilita al 31 dicembre 2035 e ha confermato il canone fissato dalla Delibera sopra indicata in € 300,00 (per ogni cabina elettrica);

- che il presente contratto non rientra nelle fattispecie previste dall'art. 3 della Legge n. 163/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso, le parti, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, volendo tradurre in atto formale quanto sopra

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il Comune di Parma, come sopra rappresentato, di seguito per brevità chiamato “Concedente”, concede ad IRETI S.p.a., nella persona del suo Procuratore, come prima indicato, di seguito per brevità chiamata “Concessionario”, che accetta:

1) l'utilizzo dell'immobile ad uso cabina elettrica di trasformazione MT/BT di proprietà del Comune di Parma, meglio evidenziato nella planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera “A” affinché ne diventi parte integrante e sostanziale, posta in via Baganza n. 4:

- (CT Comune di Parma sezione Parma foglio 16 map. 998 – CEU Comune di Parma ZC= 001 foglio 16 map. 998 sub. 1);

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, unitamente a tutti gli, annessi e connessi, pertinenze, dipendenze e diritti;

2) l'autorizzazione alla posa di cavi e condutture elettriche a media e bassa tensione facenti capo alla cabina, per la fornitura di energia elettrica per i vari usi.

Art. 2 - Obbligazioni delle parti

Il Concedente dichiara, a garanzia, che l'immobile concesso in uso è di sua assoluta ed esclusiva proprietà, libero da ipoteche, oneri reali e diritti di terzi in genere e garantisce, altresì, da eventuali molestie che diminuiscono l'uso ed il godimento dell'immobile, arrecabili da terzi che pretendano di avere diritti sull'immobile medesimo.

Il Concedente si impegna a non eseguire, senza il preventivo assenso del Concessionario, alcuna opera che possa ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della cabina elettrica nonché quelle degli elettrodotti al suo servizio.

Le Parti si obbligano, inoltre, a conformarsi a eventuali successivi

provvedimenti di legge o regolamenti che dovessero imporre limiti o vincoli all'utilizzazione dell'immobile in questione.

Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto, che possa interessare l'immobile in oggetto, dovrà esserne data preventiva comunicazione, alla ditta concessionaria al fine di consentire a quest'ultima di accertarne la compatibilità o meno con la presenza degli impianti di trasformazione, degli elettrodotti afferenti e di ogni loro componente o parte accessoria, compresi eventuali dispersori di terra, fermo restando i vincoli stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 3 – Durata della concessione

La presente concessione decorrente dalla sua data di sottoscrizione scadrà il 31 dicembre 2035.

Nel caso in cui la *“Convenzione di concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Amps S.p.A. di Parma” (oggi IRETI SPA)*, la cui scadenza è stabilita il 31 dicembre 2030, non dovesse essere prorogata il presente contratto decade e si intende risolto fatta salva la possibilità, previa richiesta scritta, di rinnovo dello stesso a condizioni e termini da stabilirsi tra le parti a favore del soggetto al quale il Ministero affiderà la concessione di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Parma.

In caso di rinuncia del concessionario o di mancata richiesta di rinnovo del contratto l'immobile dovrà essere riconsegnato al Concedente in buono stato di manutenzione e funzionale per l'attività.

Art. 4 – Canone

Il Canone concessorio viene stabilito in € 300,00 (trecento/00) all'anno oltre

IVA di legge se dovuta, da pagarsi in una unica soluzione entro il 31 gennaio.

Detto canone sarà soggetto, fin dall'inizio del secondo anno, anche senza richiesta da parte del Concedente, ad aggiornamento annuale nella misura del 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertate dall'I.S.T.A.T.

Art. 5 – Revoca della concessione

Il Concedente si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di sospendere temporaneamente o revocare la presente concessione senza che questo possa dar luogo ad indennizzi, ristori o rimborsi di alcun genere, nei seguenti casi:

- gravi o ripetute violazioni degli obblighi sanciti dalla presente convenzione;
- improrogabili ed urgenti motivi di pubblica utilità;

I tempi e le modalità del rilascio dell'immobile, tenuto conto che il concessionario esercisce un pubblico servizio, dovranno in ogni caso essere concordati tra le parti in modo da non creare interruzioni nella distribuzione della corrente elettrica, contemperando i diversi interessi pubblici in gioco.

Art. 6 – Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concessionario, costituisce un deposito cauzionale infruttifero di € 75,00 (settantacinque/00), pari a una rata trimestrale del canone concessorio.

Detta cauzione sarà direttamente escussa dal Concedente in relazione alle violazioni contestate ed accertate al Concessionario, fermo restando che essa non costituisce un limite all'entità del risarcimento dovuto.

Qualora la cauzione venga escussa per fatto che non dia luogo alla cessazione del presente contratto, il concessionario sarà tenuto a reintegrarla.

Art. 7 – Attrezzatura

Le apparecchiature elettriche e accessorie da installarsi all'interno della cabina elettrica e degli elettrodotti sotterranei sono e resteranno sempre di proprietà del Concessionario che si riserva la facoltà di apporvi eventuali modifiche.

Art. 8 – Manutenzione dell'area e del locale cabina

Il Concessionario curerà a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria della cabina elettrica e degli spazi accessori di competenza.

Il Concessionario dichiara di ben conoscere gli immobili in oggetto e di aver constatato che non confinano con locali caldaia, depositi carburanti, depositi esplosivi e infiammabili e che sono conformi alle norme vigenti.

Le parti prendono atto che gli spazi attigui alle cabine saranno utilizzati nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Regionale applicativa (B.U.R. n. 40 del 16.03.2001) della L. R. 30 del 31.10.2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".

In particolare detti locali e spazi esterni, per una distanza pari a quella vigente, non saranno mai destinati alla permanenza, se non occasionale, di persone e, comunque, inferiore alle quattro ore giornaliere.

Art. 9 – Energia a terzi

Nel caso in cui la cabina elettrica sia posta a servizio di immobili di proprietà della Parte Concedente, la medesima riconosce al Concessionario il diritto di derivare dalla stessa energia elettrica anche per terzi estranei ad essa Parte Concedente.

Art. 10 – Passaggio di linee elettriche

Il Concedente s'impegna a far transitare le future linee elettriche in entrata e uscita dalla cabina, per l'esercizio della stessa, secondo il tracciato

tecnicamente più idoneo e con le modalità previste dal Vigente

“Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’applicazione del canone” adottato ai sensi del D. lgs n. 446 del 15.12.1997.

La presente concessione, conferirà inoltre al Concessionario, previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune, la facoltà di:

- collocare, scavare, posare tubazioni ed eseguire, nel rispetto delle normative vigenti, tutti quei lavori necessari per la messa in opera, mantenere ed esercitare le condutture elettriche sopra indicate, compresi eventuali cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto ove ritenuto necessario, nonché quant’altro occorra per il regolare mantenimento ed esercizio dello stesso;

- deramificare o abbattere quelle piante arboree che, nell’ambito delle zone concesse, possano essere di impedimento all’esercizio della cabina elettrica.

Il legname abbattuto durante la costruzione e nel corso dell’esercizio dell’elettrodotto rimane a disposizione del Concedente.

Art. 11 – Danni

Sono a carico del Concessionario gli eventuali danni derivanti a cose e persone in dipendenza ed a causa dell’esercizio della cabina elettrica.

Art. 12 – Spese

Le spese derivanti dalla stipulazione della presente scrittura e conseguenti sono a carico del Concessionario.

Art. 13 – Consegna

Gli immobili in oggetto verranno consegnati al Concessionario ad avvenuta sottoscrizione del presente contratto.

Art. 14 – Rinvio Normativo

Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile nonché a quelle del T.U. 1775/1933 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

Art. 15 Codice di Comportamento

Il Concessionario si obbliga, pena la risoluzione del contratto, ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165”, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento vigente per i Dipendenti del Comune di Parma, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 s.m.i., dovendo far rispettare gli obblighi in esso contenuti e vigilando affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell’esercizio dei compiti loro assegnati.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del Regolamento, verrà comminata una penale di importo compreso tra € 100,00 e € 500,00 per ogni violazione rilevata.

Art. 16 Sicurezza e riservatezza

1. Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’applicazione dell’atto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a

tutto il personale originario o predisposto per la concessione.

3. L'obbligo di cui ai commi 2 e 3 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei loro dipendenti, consulenti e collaboratori, della segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3, e rispondono per eventuali violazioni dell'obbligo di segretezza commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5 l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

8. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della concessione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 17 – Trattamento dati personali

Le parti restano titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per

quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto della concessione per le finalità di cui all'oggetto da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli artt. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della concessione, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di titolare o responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comuni di Parma è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo per

COMUNE DI PARMA a: urp@comune.parma.it;

IRETI S.P.A.: Via Piacenza n. 54, Genova - ireti@pec.ireti.it .

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@comune.parma.it oppure contattando

l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di Largo Torello de Strada 11/a,

numero di telefono 052140521.

Art. 18 – Domicili contrattuali

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio in:

- Il Concedente: Strada Repubblica n. 1, 43212 Parma, PR;
- Il Concessionario: Via Piacenza n. 54, 16138 Genova, GE;

Art. 19 – Disposizioni finali

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Concessione.

La presente concessione costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione alla presente Concessione non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione della parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via esclusiva, è competente il foro di Parma.

In ogni caso, nelle more della definizione giudiziaria, la Parte Concedente non potrà in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti

Per IRETI S.p.a.

.....

Per il COMUNE DI PARMA

.....

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del c.c., le parti, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Il Concessionario

Il Concedente

ALLEGATO "A"

N=6900

E=13300



Direzione Provinciale di Parma Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOT. ELIO PADOVANO Vis. tel. esente per fini istituzionali